



Bollettino mensile
Anno VI - n. 12/2011

Publicato il 31 gennaio 2012

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

| | |
|---|-----|
| 1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP | 1 |
| 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE | 3 |
| Provvedimento n. 2946 del 6 dicembre 2011 Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi - Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. | 5 |
| Provvedimento n. 2952 del 30 dicembre 2011 Prova di idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi | 7 |
| Provvedimento n. 2953 del 30 dicembre 2011 Prova di idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. | 13 |
| 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE | 25 |
| Provvedimento n. 2947 del 6 dicembre 2011 Apal s.m.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del presidente del comitato di sorveglianza | 27 |
| Provvedimento n. 2948 del 7 dicembre 2011 Saer S.p.A., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina di un componente del comitato di sorveglianza..... | 28 |
| Provvedimento n. 2950 del 13 dicembre 2011 Compagnia di Firenze S.p.A., con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina di un componente del comitato di sorveglianza | 29 |
| Provvedimento n. 2951 del 15 dicembre 2011 Delta S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina componente del comitato di sorveglianza. | 30 |
| 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI..... | 31 |
| 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE | 33 |
| 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI | 187 |
| Provvedimento n. 742/PD/11 del 17 maggio 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TAVERNA Piero | 189 |
| Provvedimento n. 748/PD/11 del 25 maggio 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GAINO Filippo e conseguente cancellazione della società ENDEKA s.r.l. | 191 |
| Provvedimento n. 799/PD/ dell'11 luglio 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. RECCE Antonio..... | 193 |
| Provvedimento n. 800/PD/11 dell'11 luglio 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig. ZAZZERA Aldo | 195 |
| Provvedimento n. 803/PD/11 dell'11 luglio 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LUSTRISSIMINI Nicola e conseguente cancellazione della società INSURANCE INVESTMENT di Lustrissimini Nicola s.a.s. | 197 |

| | | |
|-----|---|-----|
| | Provvedimento n. 835/PD/11 del 15 luglio 2011 | |
| | Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra TINTI Maria Cristina. | 199 |
| | Provvedimento n. 836/PD/11 del 15 luglio 2011 | |
| | Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra RUSSO Susanna e conseguente cancellazione della società ASSI SICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s. | 201 |
| | Provvedimento n. 837/PD/11 del 15 luglio 2011 | |
| | Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. RUSSO Antonino e conseguente cancellazione della società ASSI SICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s. | 203 |
| | Provvedimento n. 839/PD/11 del 19 luglio 2011 | |
| | Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig. ra FURLANI Laura e conseguente cancellazione della società Assifingest di Laura Furlani & C. s.a.s. ... | 205 |
| 2.3 | SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI | 207 |
| | Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta n. 6529-2011 del 13 dicembre 2011..... | 209 |
| 3. | IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA | 215 |
| | Cappuccio assicurazioni di cappuccio luigi & c. s.a.s | 217 |
| | Nordest S.p.A..... | 217 |
| 4. | ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO | 219 |
| 4.1 | SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA | 221 |
| 5. | BILANCIO ISVAP | 223 |
| 6. | ALTRE NOTIZIE | 253 |
| 6.1 | MODIFICHE STATUTARIE | 255 |
| | Aumento del capitale sociale di Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano | 255 |
| | Aumento di capitale sociale di Credemvita S.p.A., con sede in Reggio Emilia..... | 255 |
| | Aumento del capitale sociale di AVIVA VITA S.p.A., con sede in Milano | 255 |
| | Aumento di capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano | 255 |
| 6.2 | TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO | 256 |
| | Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Cardif Lux International S.A. (incorporante) e Fortis Luxembourg Vie S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo | 256 |
| | Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Chartis Insurance Ireland Limited con sede legale in Irlanda a Chartis Insurance UK Limited (ora Chartis Europe Limited) con sede legale nel Regno Unito..... | 256 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 6.3 | <i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI</i> | |
| | <i>VITA</i> | 257 |
| | Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse..... | 257 |

1. ATTIVITA'
PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2946 del 6 dicembre 2011

Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi - modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, secondo cui l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati;

VISTO l'articolo 183, comma 1, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che prevede che gli intermediari assicurativi nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione devono organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse, ove ciò sia ragionevolmente possibile, e il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui l'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento che gli intermediari assicurativi devono osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza applicativa della disciplina dallo stesso recata in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi;

ADOTTA

il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *"1 bis. Gli intermediari comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva."*

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 2 aprile 2012.

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2952 del 30 dicembre 2011

Prova di idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l'articolo 158 che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2011;

DISPONE

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2011 una prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
 - il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
 - l'aver svolto il tirocinio biennale, di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.

Art. 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
 - i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l'attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto - che l'attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell'Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione

informatica invierà, tramite posta elettronica, all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell'intervenuta iscrizione.

6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, al momento dell'identificazione, il candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
 - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
 - c) consegna dell'originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del perito che l'ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L'ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione "disabilità" dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilità". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica all'indirizzo "esame.periti@isvap.it".
11. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell'Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3

(Cause di esclusione)

1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 5, non esibisca un documento di riconoscimento in corso di validità, rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2, comma 6, ovvero non provveda alla consegna dell'originale o della

copia autenticata della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del perito che l'ha rilasciata, recante in calce firma autografa del medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

Art. 4

(Data e luogo della prova d'esame)

1. La data, il luogo e l'orario della prova d'esame saranno comunicati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

(Svolgimento della prova d'esame)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere la prova d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 4, muniti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova stessa.

ART. 6

(Modalità della prova d'esame)

1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
 - a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 2;
 - b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.
2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:
 - a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
 - b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.

3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo elaborato.

ART. 7

(Esito della prova d'esame)

1. L'esito della prova di cui all'articolo 5 e l'eventuale idoneità dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2 comma 5. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami", la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà verificare l'esito della prova. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da ciascuna pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.

ART. 8

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
 - a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4, regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, ovvero tra esperti del settore.

Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'ISVAP.
3. La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di esperti esterni, nominati con provvedimento dall'ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

ART. 9

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.

2. Titolare del trattamento è l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2953 del 30 dicembre 2011

Prova di idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2011;

DISPONE

ART. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2011 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di titolo di studio estero del quale sia stata attestata l'equipollenza.

ART. 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo,

utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

2. La procedura di compilazione ed invio *on-line* della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5;
 - i) eventuale titolarità del diritto ad accedere alla prova di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - j) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare:
 - 1) **Modulo assicurativo** (per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa - l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
 - 2) **Modulo riassicurativo** (per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa - l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
 - 3) **Modulo assicurativo e riassicurativo** (per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa - l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006).
4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.

5. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello svolgimento dell'esame scritto di cui all'articolo 5.
6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, al momento dell'identificazione, il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
 - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h.
7. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
9. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica, all'indirizzo “esame.intermediari@isvap.it”.
10. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell'Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 3

(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

Art. 4

(Articolazione della prova di idoneità)

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale.
2. L'esame scritto per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
 - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato;
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame scritto per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
 - a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo, verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.

Art. 5

(Data e luogo dell'esame scritto)

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame scritto saranno comunicati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 6

(Svolgimento dell'esame scritto)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere l'esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 5 muniti di quanto previsto dall'articolo 2 comma 6.

2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame scritto è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario dell'esame orale.
4. Per lo svolgimento dell'esame scritto non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che riportino nell'esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere l'esame orale e sono dichiarati idonei.

ART. 7

(Esito dell'esame scritto)

1. L'esito dell'esame scritto, l'eventuale idoneità ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e il calendario dell'esame orale dovranno essere verificati da ciascun candidato accedendo al sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami", la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà con tali mezzi acquisire conoscenza dell'esito dell'esame scritto, dell'eventuale idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e dell'avviso di convocazione all'esame orale. Tali modalità di comunicazione, a far data dalla pubblicazione di ciascuna, assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

(Esame orale)

1. I candidati ammessi all'esame orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, verrà affisso nei locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in tale giornata con indicazione, per ciascuno, della votazione riportata. Inoltre, ciascun candidato potrà consultare l'esito dell'esame orale e l'eventuale idoneità sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2.

3. L'esame orale si intende superato da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

Art. 9

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
 - a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
 - diritto privato;
 - diritto civile;
 - diritto commerciale;
 - diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Modulo assicurativo

Dettaglio delle materie

Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP:

- normativa primaria Codice Civile e Codice delle Assicurazioni private:
 - impresa di assicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
 - condizioni di esercizio dell'attività;
 - operazioni straordinarie (trasferimento di portafoglio, fusione e scissione);
 - misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione;
 - contratto di assicurazione:
 - definizione e caratteri;
 - soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
 - rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
 - premio e mancato pagamento del premio;
 - durata del contratto;
 - documentazione contrattuale;
 - prescrizione in materia assicurativa;
 - vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
 - finalità;
 - destinatari;
 - funzioni e poteri dell'ISVAP;
- normativa secondaria ISVAP:
 - Regolamento n. 1 del 15 marzo 2006 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 3 del 23 maggio 2006 concernente il funzionamento del centro di informazione italiano, di cui al titolo x (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo v (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV(vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
 - Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento)

- del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Disciplina della previdenza complementare:

- nozione;
- forme pensionistiche complementari;
- fondi pensione:
 - fondi aperti e fondi chiusi;
 - modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento;
- vigilanza sulle forme pensionistiche complementari: la Covip.

Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:

- attività di intermediazione assicurativa:
 - condizioni di accesso (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, cancellazione, reinscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi);
 - regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);

- sanzioni e procedimenti sanzionatori;
- contratto di agenzia disciplinato dal codice civile;
- contratto di agenzia di assicurazioni:
 - natura giuridica;
 - Accordo Nazionale Agenti del 2003;
 - capitolato di agenzia (diritti ed obblighi dell'agente e del preponente);
 - cause di scioglimento del contratto di agenzia;
 - coagenzia;
 - subagenzia;
 - plurimandato;
- contratto di mediazione disciplinato dal codice civile;
- contratto di mediazione assicurativa:
 - natura giuridica;
 - rapporto di mediazione assicurativa;
 - diritti ed obblighi del mediatore.

Tecnica assicurativa:

- assicurazione contro i danni:
 - interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
 - sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennità, surroga dell'assicuratore);
- rami danni:
 - rami infortuni e malattia (caratteristiche e condizioni generali di polizza, somma assicurata, garanzie, denuncia e gestione del sinistro);
 - ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche e condizioni generali di polizza, forme di responsabilità civile con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
 - assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, struttura tariffaria, risarcimento del danno, prescrizione);
 - rami incendio e furto (caratteristiche e condizioni generali di polizza, valutazione e determinazione del rischio, forme di assicurazione, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro);
 - rami credito e cauzioni (caratteristiche e condizioni generali di polizza, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie);
 - rami assistenza e tutela legale (caratteristiche e condizioni generali di polizza, obbligo di avviso e gestione del sinistro);
 - ramo trasporti (caratteristiche e condizioni generali di polizza, assicurazione corpi, assicurazione merci trasportate, gestione sinistro);
- assicurazioni vita:
 - assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
 - assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
 - assicurazione a favore di terzi;
 - riduzione, riscatto e prestito su polizza;
 - indicizzazione e rivalutazione;
 - prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

Disciplina della tutela del consumatore:

- fonti: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo;
- soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
- educazione, informazione e pubblicità;
- rapporto di consumo;
- tutela dell'utente dei servizi assicurativi: reclamo all'ISVAP.

Nozioni di diritto privato:

- fonti del diritto;
- **soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;**
- **negozio giuridico;**
- obbligazioni:
 - elementi del rapporto obbligatorio;
 - modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
 - estinzione del rapporto obbligatorio;
 - inadempimento, responsabilità del debitore;
- contratti:
 - nozione e classificazioni;
 - formazione;
 - elementi essenziali ed accidentali;
 - conclusione del contratto;
 - efficacia e validità;
 - invalidità, rescissione e risoluzione;
- titoli di credito;
- responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale.

Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:

- imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
- trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
- regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

Modulo riassicurativo:

Dettaglio delle materie

Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione:

- riassicurazione:
 - natura e funzione;
 - effetti della riassicurazione sul mercato;
- impresa di assicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività;
 - condizioni di esercizio dell'attività;
- contratto di riassicurazione:
 - definizione e caratteri;
 - soggetti;
 - rischio e interesse;
 - formazione del contratto;
 - diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;
- distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
- tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
- disciplina di settore:
 - circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
 - Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Tecnica riassicurativa:

- riassicurazione attiva e passiva;
- limiti di conservazione;
- trattati facoltativi: specificità;
- trattati obbligatori proporzionali: specificità;
- trattati obbligatori non proporzionali: specificità;
- altre tipologie di trattati;
- agenzie di rating: ruolo;
- contabilità nella riassicurazione: nozioni di base;
- documentazione contabile;
- intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi;
- tecnica riassicurativa: nozioni di base.

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2947 del 6 dicembre 2011

Apal s.m.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del presidente del comitato di sorveglianza

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

VISTE le lettere del 27 dicembre 2010 con le quali l'Autorità ha rinnovato per un periodo di un anno, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il comitato di sorveglianza dell'Apal s.m.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, nelle persone dell'avv. Antonio Mormino, presidente, dell'avv. Carlo Pietrolucci, dell'avv. Filippo Pegorari e del sig. Mario Pizzicannella, componenti;

CONSIDERATO l'avvenuto decesso dell'avv. Antonio Mormino, presidente del comitato di sorveglianza;

RITENUTA la necessità di provvedere alla relativa sostituzione:

NOMINA

L'avv. Filippo Pegorari, già componente, presidente del comitato di sorveglianza dell'Apal s.m.a., con sede in Roma, per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Il predetto comitato risulta pertanto così composto:

- avv. Filippo Pegorari, nato a Catanzaro (CZ) il 1° ottobre 1947, presidente
- avv. Carlo Pietrolucci, nato a Roma il 16 ottobre 1922, componente
- sig. Mario Pizzicannella, nato a Rocca di Papa (RM) il 15 febbraio 1944, componente

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2948 del 7 dicembre 2011

Saer S.p.A., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina di un componente del comitato di sorveglianza.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2884 del 14 marzo 2011 concernente la nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza della Saer S.p.A.;

CONSIDERATO l'avvenuto decesso del componente del comitato sig. Eros Pizzi;

RITENUTA la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

NOMINA

L'avv. Carlo Alessi, componente del comitato di sorveglianza della Saer S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, sino al 31 dicembre 2012.

Il predetto comitato risulta pertanto così composto:

- avv. Matteo Mungari, nato a Crotone (CZ) il 22 febbraio 1966, presidente
- avv. Nicola Simonelli, nato a Casaluce (CE) il 1° gennaio 1951, componente
- avv. Carlo Alessi, nato a Caltanissetta il 28 aprile 1959, componente.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2950 del 13 dicembre 2011

**Compagnia di Firenze S.p.A., con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.
Nomina di un componente del comitato di sorveglianza**

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa;

VISTA la nota ISVAP n. 16-10-4047/3A del 28 dicembre 2010 con la quale l'Autorità ha rinnovato per un periodo di un anno, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'incarico di componente del comitato di sorveglianza della Compagnia di Firenze S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, conferito al dott. Vittorio Tempesti;

CONSIDERATO l'avvenuto decesso del menzionato componente del comitato;

RITENUTA la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

NOMINA

L'avv. Eugenio Dalli Cardillo, nato a Siena il 14 aprile 1967, componente del comitato di sorveglianza della Compagnia di Firenze S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Firenze, sino al 31 dicembre 2012.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2951 del 15 dicembre 2011

Delta S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina componente del comitato di sorveglianza.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia assicurativa, tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente l'attribuzione all'ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

VISTO in particolare l'art. 246 del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che l'ISVAP provveda alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

VISTO altresì l'art. 341, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 246, comma 1, citato si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2006);

VISTO il D.M. 27 marzo 1993 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Delta s.p.a., con sede in Roma;

VISTO il provvedimento ISVAP del 28 gennaio 2002 con il quale l'arch. Guido d'Aquino di Caramanico è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della Delta s.p.a.;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo componente del comitato di sorveglianza in sostituzione dell'arch. Guido d'Aquino di Caramanico il cui incarico cesserà il 31 dicembre 2011;

NOMINA

il prof. avv. Luca de Rosa, nato a Roma il 30 agosto 1974, componente del comitato di sorveglianza della Delta s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, Via Banchi Vecchi, 102, per un periodo di tre anni a far data dal 1° gennaio 2012.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA N. 4752/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 4753/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4754/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 4755/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zuritel S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 11.230,19 (undicimiladuecentotrenta/19). |

ORDINANZA N. 4756/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 4757/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4758/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4759/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4760/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 4761/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 4762/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4763/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4764/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4765/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4766/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4767/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4768/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00). |

ORDINANZA N. 4769/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4770/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4771/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4772/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4773/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 4774/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4775/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4776/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 4777/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4778/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4779/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 4780/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 4781/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 4782/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4783/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4784/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 4785/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 4786/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 4787/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4788/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4789/11 DEL 2 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4790/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 4791/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 4792/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4793/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4794/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4795/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.500,00 (millecinquecento/00). |

ORDINANZA N. 4796/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4797/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4798/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 4799/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 4800/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 4801/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4802/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4803/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). |

ORDINANZA N. 4804/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4805/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4806/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4807/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4808/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 4809/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Minarini Antonio, presso la residenza in Bologna. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto dell'obbligo di informazione precontrattuale; - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 73 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4810/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | MI.CO. s.n.c. Soluzioni Assicurative di Minotti C. & Comi I., con sede in Usmate Velate (MB). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 4811/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 4812/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 4814/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 50.000,00 (cinquantamila/00). |

ORDINANZA N. 4815/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 4816/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 4817/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 4818/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 4821/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 4822/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 4823/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4824/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 4825/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4826/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4827/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 4830/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 4831/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 4832/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Pandolfo Biagio, presso la residenza in Santa Lucia del Mela (ME). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 265 occasioni; - mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione assicurativa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 269.333,33 (duecentosessantanovemilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 4833/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 4834/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 40.000,00 (quarantamila/00). |

ORDINANZA N. 4835/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4836/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4837/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4838/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4839/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4840/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 4841/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zuritel S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 40.000,00 (quarantamila/00). |

ORDINANZA N. 4842/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zuritel S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 4843/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Banca Mediolanum S.p.A., con sede in Basiglio (MI) Mediolaum Vita S.p.A., con sede in Basiglio (MI) (in concorso). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 120 e 183 del d.lgs. 209/2005 e 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole in materia di adeguatezza dei contratti offerti in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.000,00 (diecimila/00). |

ORDINANZA N. 4844/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4845/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 4846/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 4847/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 4848/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 23.333,33 (ventitremilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 4849/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sermi Luca, titolare di agenzia individuale con sede in Massa (MS). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 71 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 71.000,00 (settantunomila/00). |

ORDINANZA N. 4850/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Panucci Francesco, presso la residenza in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.000,00 (mille/00). |

ORDINANZA N. 4851/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Corneli Mario Oreste, presso la residenza in Bardolino (VR). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 85 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00). |

ORDINANZA N. 4853/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4854/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4855/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 4857/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4858/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4859/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4860/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4861/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 4862/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Incontra Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 10.440,25 (diecimilaquattrocentoquaranta/25).

ORDINANZA N. 4863/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 4864/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4865/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 4866/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4867/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 4868/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4869/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4870/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4871/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 4874/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4875/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zazzera Aldo, presso la residenza in Monopoli (BA). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 52 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle regole di adeguatezza dei contratti offerti in n. 10 occasioni e delle regole in materia di informativa precontrattuale in n. 11 occasioni; - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 8 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 39.000,00 (trentanovemila/00). |

ORDINANZA N. 4876/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Zazzera Aldo, presso la residenza in Monopoli (BA).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 15 occasioni
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

ORDINANZA N. 4879/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 4880/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4882/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4883/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Cataldo Girolamo, presso la residenza in Battipaglia (SA).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale nella gestione di due conti correnti.
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 4885/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 4886/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 4887/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 4888/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4890/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|---|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4891/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del regolamento ISVAP n. 23/2008 - mancata corrispondenza tra il premio di polizza indicato nel preventivo acquisito direttamente dall'interessato tramite il sito web dell'impresa e quello successivamente richiesto e comunicato dall'intermediario. |
| Norma Sanzionatoria | art. 313 del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.444,44 (quattromilaquattrocentoquarantaquattro/44). |

ORDINANZA N. 4892/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|--|
| Destinatario | HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4893/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 4894/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4896/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 4897/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4898/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 15.691,83 (quindicimilaseicentonovantuno/83). |

ORDINANZA N. 4899/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4900/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 4901/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Tarquinio Carmine, presso la residenza in Torre Dé Passeri (PE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.000,00 (diecimila/00). |

ORDINANZA N. 4902/11 DEL 5 DICEMBRE 2011

Destinatario Chella Checchina Lucia Luana, presso la residenza in Torre Dé Passeri (PE).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 4903/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 4904/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4905/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4906/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 30.000,00 (trentamila/00). |

ORDINANZA N. 4907/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 4908/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4909/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4910/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 4911/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4912/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 4913/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 4914/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 4916/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.000,00 (quattordicimila/00). |

ORDINANZA N. 4917/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 4918/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Bonomi Assicurazioni di Bonomi Davide Igino e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore all'epoca dell'accertamento dei fatti, sig. Bonomi Davide Igino, presso la residenza in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 63 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 66.333,33 (sessantaseimilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 4919/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Vivona Antonino, presso la residenza in Castellammare del Golfo (TP).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 4921/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario G & G Insurance Broker s.r.l., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giofrè Antonio, presso la residenza in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 308, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 3, comma 2, del regolamento ISVAP n. 9/2007, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- utilizzo, nella denominazione sociale risultante dal Registro delle imprese, dei termini assicurativi "Insurance" e "Broker", nonostante precedente diffida al riguardo e cancellazione dal RUI.
Norma artt. 324, commi 1 e 2, e 308, comma 4, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 4922/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4923/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4924/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 4925/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4926/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 4927/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4929/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4930/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zuritel S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | regolamento ISVAP n. 20/2008, in materia di procedure di alimentazione della Banca Dati Sinistri, in particolare: <ul style="list-style-type: none">- inadeguatezza del sistema di controlli interni (art. 4);- incompletezza delle informazioni e inattendibilità di quelle dirette all'Autorità (art. 12, commi 1 e 2);- sistemi informatici non appropriati rispetto alle dimensioni e all'attività dell'impresa (art. 14, comma 1);- insufficiente attività della funzione di revisione interna (art. 15, commi 3 e 4);- carenze nell'organizzazione e nelle procedure interne della funzione di compliance e nell'attività diretta a valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme ed a proporre le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio (art. 23, commi 1 e 3). |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 11.111,12 (undicimilacentoundici/12). |

ORDINANZA N. 4931/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 6, comma 1, della l. 576/1982 - tardivo invio del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 7 dicembre 2010. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4932/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010. |
| Norma Sanzionatoria | art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 6.000,00 (seimila/00). |

ORDINANZA N. 4933/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4934/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancata comunicazione al danneggiato dell'importo corrisposto direttamente al professionista per compensi inerenti all'assistenza prestata con riguardo ad un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4935/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Matera Fabiana, presso la residenza in Fonte Nuova (RM). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.000,00 (mille/00). |

ORDINANZA N. 4936/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sirri & Spoto s.n.c. di Sirri Paolo e Spoto Gerlando, con sede in Fano (PS). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 21 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 4937/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Cantù Giovanni, presso la residenza in Verderio Inferiore (LC). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione assicurativa in n. 13 occasioni; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 15.000,00 (quindicimila/00). |

ORDINANZA N. 4938/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4939/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 4940/11 DEL 7 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4941/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4942/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4945/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Pasqualini Antonio, presso la residenza in Bologna.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 4946/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario D'acquisto Alberto, presso la residenza in Bagheria (PA).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 4947/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Morra Domenico, presso la residenza in Angri (SA).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 4948/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 4949/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 4950/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 4951/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 900,00 (novecento/00). |

ORDINANZA N. 4952/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 4953/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4954/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4955/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4956/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 4957/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4958/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.000,00 (ventimila/00). |

ORDINANZA N. 4959/11 DEL 9 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 4960/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4961/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 4962/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). |

ORDINANZA N. 4963/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00). |

ORDINANZA N. 4964/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.000,00 (quattordicimila/00). |

ORDINANZA N. 4965/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4966/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00). |

ORDINANZA N. 4967/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 4968/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 4969/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4970/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 4971/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4972/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 4973/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4974/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4975/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 4976/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 4977/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Fantozzi Pietro, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Frascati (RM).
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, del cambio di indirizzo della sede agenziale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 4978/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 4979/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 300,00 (trecento/00). |

ORDINANZA N. 4980/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4981/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.000,00 (duemila/00). |

ORDINANZA N. 4983/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Genialloyd S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 4986/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 4990/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 4991/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4992/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 4993/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4994/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 4995/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 4996/11 DEL 13 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 4997/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Ceccato & Zannini s.r.l., con sede in Thiene (VI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 864 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 4998/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Vacchini s.r.l., con sede in Arsago Seprio (VA). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 102 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 4999/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sergio Lunatici S.p.A., con sede in Barga (LU). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 31 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5000/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | F. Stimamiglio & C. S.p.A., con sede in Padova. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 55 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5001/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Ala S.p.A., con sede in Cantù (CO). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 20 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5002/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Programma Auto S.p.A., con sede in Piacenza. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 99 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5003/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Parlanti Auto s.r.l., con sede in Buggiano (PT). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 106 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5004/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Cavw Commerciale s.r.l., con sede in Vinci (FI) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Renzo Bini in Empoli (FI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 21 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5005/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Clerici Auto S.p.A., con sede in Lurate Caccivio (CO). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 90 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5006/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | L'Automobile s.r.l., con sede in Tavernerio (CO). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 20 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5007/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Formula s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (TV). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 36 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5008/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Brotini S.p.A., con sede in Massa (MS). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 142 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5009/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Facchin S.p.A., con sede in San Bonifacio (VR). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 145 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5010/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autoplanet S.p.A., con sede in Padova. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 35 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5011/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Automax S.p.A., con sede in Como. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 112 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5012/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Autostar S.p.A., con sede in Tavagnacco (UD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 114 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5013/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Comotors S.p.A., con sede in Como. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 38 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5014/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Sirio s.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 9 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5015/11 DEL 14 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Lucesoli & Mazzieri S.p.A., con sede in Ancona. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 7 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5016/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Auto Vighini s.r.l., con sede in Sanguinetto (VR). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 41 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5017/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Rivierauto Galvagno S.p.A., con sede in Albenga (SV) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Mangeri in Andorra (SV). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 15 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5018/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Gestauto E.R. s.r.l. con sede in Imola (BO). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5019/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Auto Bagnoli s.r.l., con sede in Bagnaria Arsa (UD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 38 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentossessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5020/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Pavan S.p.A., con sede in Piove di Sacco (PD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 302 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5021/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Siauto S.p.A., con sede in Padova. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 721 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5022/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Mondial Car s.r.l., con sede in Mestre (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 61 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5023/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Galuppi Auto s.r.l., con sede in Leno (BS). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 12 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5024/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Auto Italia s.r.l., con sede in Livorno. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 13 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5025/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Rinaldo s.r.l., con sede in Conegliano (TV). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 123 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5026/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | La Pace s.r.l., con sede in Caldogno (VI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 18 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5027/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Silva Automobili s.r.l., in persona del liquidatore sig. Mario Silva, con sede in Padova. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 326 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.000,00 (settemila/00). |

ORDINANZA N. 5028/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autotorino S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 19 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5029/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Automatica s.r.l., con sede in Cecina (LI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5030/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Bramocar s.r.l., con sede in Monza (MB). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 7 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5031/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | AutoEuropa C.F. s.r.l., con sede in Cassano Magnago (VA). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 65 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5032/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Ferri Auto s.r.l., con sede in Limena (PD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 29 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5033/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autosile s.r.l., con sede in Villorba (TV). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5034/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Andreotti Auto s.r.l., con sede in Rovigo e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Bianchi, sempre in Rovigo. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5035/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Valdarno Auto s.r.l., con sede in Castelfranco di Sotto (PI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 12 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5036/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Zampedri Commerciale S.p.A., con sede in Brescia. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 168 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5037/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Petrin s.n.c. di Petrin Armando & C., con sede in Massanzago (PD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 108 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5038/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Stracciari S.p.A., con sede in Bologna. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 143 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5039/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autostima s.r.l., con sede in Trento. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 90 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5040/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Stefauto S.p.A., con sede in Bologna. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 44 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5041/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autorombo s.a.s. di Sartore Renzo & C. (già Autorombo s.r.l.), con sede in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 29 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5042/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Aguzzoni S.p.A., con sede in Gorizia. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 65 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5043/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Nuova Geicova s.r.l., con sede in La Spezia. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 13 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5044/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Motor Time S.p.A., con sede in Maserà di Padova (PD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 46 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5045/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | F.lli Bonaventini S.p.A., con sede in Manerbio (BS). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 211 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5046/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Parladori S.p.A., con sede in Chiari (BS). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 128 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5047/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Tomasi Auto s.r.l., con sede in Guidizzolo (MN). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 628 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5048/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Baccanelli S.p.A., con sede in Romano di Lombardia (BG). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 101 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5049/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Decar s.r.l., con sede in Monza (MB). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 16 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5050/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Industrial Cars Automobili s.r.l., con sede in Bassano del Grappa (VI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 288 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5051/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | M. Biasion s.r.l., con sede in Bassano del Grappa (VI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 224 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5052/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | G.B.B. Motors s.r.l., con sede in Compodarsego (PD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5053/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 28.000,00 (ventottomila/00). |

ORDINANZA N. 5054/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 5055/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5056/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5057/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Arlotta Giorgio, presso la residenza in Reggio Calabria.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 5058/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).
Violazione circolare ISVAP n. 164/1991 (punto 2) - ritardo nell'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità del direttore generale dott. Ruggero Frecchiami.
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5059/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assimoco Vita S.p.A., con sede in Segrate (MI). |
| Violazione | circolare ISVAP n. 164/1991 (punto 2) - ritardo nell'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità del direttore generale dott. Ruggero Frecchiami. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5060/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alico Italia S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 103, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 25, comma 5, del regolamento ISVAP n. 22/2008 - mancata trasmissione, entro il termine previsto, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell'attuario incaricato dalla società di revisione. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5061/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | G.S.A. Assicurazioni s.n.c. di Ciccantelli Gianfranco & C., con sede in Latina. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 7 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 16.000,00 (sedecimila/00). |

ORDINANZA N. 5062/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5063/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5064/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

ORDINANZA N. 5065/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5066/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5067/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5068/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5069/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5070/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5071/11 DEL 15 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5072/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5073/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5074/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 5075/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5076/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5077/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5078/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5079/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5080/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5081/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 300,00 (trecento/00). |

ORDINANZA N. 5082/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5083/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 5084/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5085/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5086/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 5087/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e 8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi presso l'Unità Liquidativa Esterna di Bari) - mancato rispetto, per 22 posizioni di danno r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 86.705,00 (ottantaseimilasettecentocinque/00). |

ORDINANZA N. 5088/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Aviva Life S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 62, comma 1, del regolamento ISVAP n. 21/2008 - mancato rispetto del termine di 60 giorni nella trasmissione della comunicazione sistematica delle basi tecniche di una tariffa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.000,00 (diecimila/00). |

ORDINANZA N. 5089/11 DEL 16 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino. |
| Violazione | art. 34, comma 3, del d.lgs. 209/2005; artt. 5, 21, 32 e 33 del regolamento ISVAP n. 20/2008 e artt. 4, 7, 21 e 29 del regolamento ISVAP n. 27/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata sottoposizione all'attuario incaricato, per la verifica preventiva, della tariffa applicata ai contratti emessi in applicazione di n. 2 polizze/convenzione r.c. auto; - carenza del sistema dei controlli interni; - anomalie nella tenuta del registro dei contratti emessi. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 24.000,00 (ventiquattromila/00). |

ORDINANZA N. 5090/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5091/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Massantini Alessio, presso la residenza in Fraz. Marina di Pisa (PI).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 31 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 62.000,00 (sessantaduemila/00).

ORDINANZA N. 5092/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 5093/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5094/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 5095/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 5096/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5097/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5098/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5099/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5100/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 300,00 (trecento/00). |

ORDINANZA N. 5101/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5102/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5103/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5104/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5105/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5106/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.000,00 (quattordicimila/00). |

ORDINANZA N. 5107/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). |

ORDINANZA N. 5108/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5109/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5112/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Ergo Previdenza S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.000,00 (quattromila/00). |

ORDINANZA N. 5113/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.

Norma Sanzionatoria art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 5114/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 5115/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5116/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 5117/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5118/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5120/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 5121/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 5122/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5123/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 5124/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Del Vecchio Paola Rosaria, presso la residenza in Saronno (VA) Cao Diana Eleonora, presso la residenza in Saronno (VA) (in concorso). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.000,00 (mille/00). |

ORDINANZA N. 5125/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 12.817,61 (dodicimilaottocentodiciassette/61). |

ORDINANZA N. 5127/11 DEL 19 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5128/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5129/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5130/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5131/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5132/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5133/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5135/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). |

ORDINANZA N. 5136/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00). |

ORDINANZA N. 5137/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 16.981,13 (sedicimilanovecentottantuno/13). |

ORDINANZA N. 5138/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.481,13 (quattordicimilaquattrocentottantuno/13). |

ORDINANZA N. 5140/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5141/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.100,00 (duemilacento/00). |

ORDINANZA N. 5142/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Allianz S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5143/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5144/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5145/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5146/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00). |

ORDINANZA N. 5147/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Euro Auto s.r.l., con sede in Medesano (PR). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 247 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5148/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autostima Inside s.r.l., con sede in Trento. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5149/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | FR CAR s.r.l., con sede in Sesta Godano (SP). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 56 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5150/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Albicar s.r.l., con sede in Albignasego (PD). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 61 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5151/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Modena Sport Car S.p.A., con sede in Modena. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 22 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5152/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5153/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5154/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Crenca Giampaolo, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Direct Line Insurance S.p.A., presso il domicilio in Roma. |
| Violazione | artt. 34, commi 3 e 4, e 190, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata verifica della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione; - mancato adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità nonché mancata conformità allo schema previsto dal regolamento ISVAP n. 16/2008 (art. 49), della relazione tecnica di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 33.333,34 (trentatremilatrecentotrentatre/34). |

ORDINANZA N. 5155/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5156/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5158/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Allianz S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5159/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5160/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 5161/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Roma Romano, titolare di impresa individuale, con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36, comma 1, lettera b), del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, dell'indirizzo della sede operativa in Roma. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 5163/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Roma Romano, titolare di impresa individuale, con sede in Roma Capri Marina, presso la residenza in Roma (in concorso). |
| Violazione | art. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, alla collaborazione di un soggetto, sig.ra Capri Marina, in assenza della preventiva iscrizione al RUI. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.000,00 (mille/00). |

ORDINANZA N. 5164/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 5165/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 5166/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 5167/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 5168/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5169/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5171/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5172/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Poste Vita S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.666,67 (duemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5173/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma
Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.481,13 (quattordicimilaquattrocentottantuno/13).

ORDINANZA N. 5174/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma
Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5175/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma
Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5176/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 5177/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 400,00 (quattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5178/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5179/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5180/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5181/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5182/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5183/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 5184/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5185/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5186/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5187/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5188/11 DEL 27 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5189/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5191/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5192/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5193/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5194/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5195/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5196/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5197/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 900,00 (novecento/00). |

ORDINANZA N. 5198/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5199/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 5201/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5203/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 5204/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5205/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5206/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Autozatti s.r.l., con sede in Lentigione di Brescello (RE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 510 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5207/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Autogioiello s.r.l., con sede in Noventa Padovana (PD) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pascale De Falco, in Santa Maria di Sala (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 65 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5208/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Romauto s.r.l., con sede in Ravenna (RA). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 116 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 12.000,00 (dodicimila/00). |

ORDINANZA N. 5209/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Montevecchi Quinto & Figlio s.r.l. con sede in Faenza (RA) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 295 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila). |

ORDINANZA N. 5210/11 DEL 28 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Leoni & Casadio Group s.r.l., con sede in Faenza (RA) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 54 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5211/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | NRG s.r.l., con sede in Cesenatico (FC) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 211 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila/00). |

ORDINANZA N. 5212/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Autovenezia s.r.l., con sede in Mestre (VE) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 309 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila/00). |

ORDINANZA N. 5213/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Autoimport di A. Zanini s.r.l., con sede in Lancenigo di Villorba (TV) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 184 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila/00). |

ORDINANZA N. 5214/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Padovan & Figli s.r.l., con sede in Trieste e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 41 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67). |

ORDINANZA N. 5215/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Ghiraldo & Autoin s.r.l., con sede in Padova e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Bole, in Mirano (VE). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 240 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981. |
| Importo sanzione | euro 21.000,00 (ventunomila/00). |

ORDINANZA N. 5216/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5217/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5218/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5219/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5220/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5221/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacentocento/00).

ORDINANZA N. 5222/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 5223/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5224/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 5225/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5226/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5227/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5228/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 5230/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5231/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5233/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Calise Marco, presso la residenza in Civitavecchia (RM).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 8 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 9.000,00 (novemila/00).

ORDINANZA N. 5235/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Barbacovi Giuliano, presso la residenza in Fabrica di Roma (VT) Ciaffardini Massimo, presso la residenza in Fabrica di Roma (VT) (in concorso). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni; - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, alla collaborazione di un soggetto, sig. Ciaffardini Massimo, in assenza della preventiva iscrizione al RUI. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 9.999,99 (novemilanovecentonovantanove/99). |

ORDINANZA N. 5236/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Intili Claudio, presso la residenza in Viggiù (VA). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 87 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 88.000,00 (ottantottomila/00). |

ORDINANZA N. 5237/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Valenti Andrea, presso la residenza in Subbiano (AR). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.000,00 (mille/00). |

ORDINANZA N. 5238/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Vicaretti Enrico, presso la residenza in Celano (AQ). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 10 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 36.666,63 (trentaseimilaseicentosessantasei/63). |

ORDINANZA N. 5239/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Molinari Fabio, presso la residenza in Genova.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di un assicurato.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 5241/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 5242/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 5243/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5244/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5245/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5246/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5247/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|------------------------|--|
| Destinatario | Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.000,00 (tremila/00). |

ORDINANZA N. 5248/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 5251/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 5252/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5253/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5254/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). |

ORDINANZA N. 5255/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.200,00 (milleduecento/00). |

ORDINANZA N. 5256/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5257/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5258/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5259/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione circolare ISVAP n. 267/1996 - tardiva trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve riferite al prodotto "Alleata Previdenza" in relazione a n. 6 tariffe.
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 5260/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5261/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5262/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5263/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). |

ORDINANZA N. 5264/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5265/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5266/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5267/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5268/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5269/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5270/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5271/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.400,00 (millequattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5272/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.400,00 (millequattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5273/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 40.000,00 (quarantamila/00). |

ORDINANZA N. 5274/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5275/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5276/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 300,00 (trecento/00). |

ORDINANZA N. 5277/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5278/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 300,00 (trecento/00). |

ORDINANZA N. 5279/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 900,00 (novecento/00). |

ORDINANZA N. 5280/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 5281/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5282/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.100,00 (duemilacento/00). |

ORDINANZA N. 5283/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5284/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5285/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 5286/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00). |

ORDINANZA N. 5287/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 5288/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 5289/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5290/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5291/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 5293/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Liaci Nicola, presso la residenza in Bitonto (BA).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 5299/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 5300/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 18.333,33 (diciottomilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 5302/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5304/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | BNL Vita S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5306/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Pennesi Marta, presso la residenza in Roma. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33). |

ORDINANZA N. 5307/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Cecchi Gabriele, presso la residenza in Lodi (MI).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 5308/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Palini Alessandro, presso la residenza in Gradone Val Trompia (BS).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 5310/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5311/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 5312/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). |

ORDINANZA N. 5313/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5314/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Axa Mps Vita S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 9 del regolamento ISVAP n. 36/2011 - mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione all'Autorità della delibera quadro sugli investimenti. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5315/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Axa Mps Danni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | art. 9 del regolamento ISVAP n. 36/2011 - mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione all'Autorità della delibera quadro sugli investimenti. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.000,00 (cinquemila/00). |

ORDINANZA N. 5316/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 31.404 attestazioni sullo stato del rischio. |
| Norma Sanzionatoria | art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale). |
| Importo sanzione | euro 100.000,00 (centomila/00). |

ORDINANZA N. 5317/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Barbacovi Giuliano, presso la residenza in Fabrica di Roma (VT). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.000,00 (diecimila/00). |

ORDINANZA N. 5319/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 40.000,00 (quarantamila/00). |

ORDINANZA N. 5320/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5321/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 5322/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 5323/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5324/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5325/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5326/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5327/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI). |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5328/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5329/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5330/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Allianz S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 60.000,00 (sessantamila/00). |

ORDINANZA N. 5331/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5332/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 420,00 (quattrocentoventi/00). |

ORDINANZA N. 5333/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 5334/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 5335/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5336/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 5337/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 5338/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 5339/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5340/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5341/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 900,00 (novecento/00). |

ORDINANZA N. 5342/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 5343/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5344/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5345/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). |

ORDINANZA N. 5346/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5347/11 DEL 29 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5348/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Allianz S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.616,35 (diecimilaseicentosedici/35). |

ORDINANZA N. 5350/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Sivipro s.a.s. Consulenze Assicurative di Procopio Antonio, con sede in Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Procopio Antonio, presso la residenza in Lentate sul Seveso (MI). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49, 52 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 294 occasioni; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale e adeguatezza dei contratti offerti nonché di conservazione della relativa documentazione in n. 74 occasioni. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 368.000,00 (trecentosessantottomila/00). |

ORDINANZA N. 5351/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Caradonna Salvatore, presso la residenza in Lugo (RA). |
| Violazione | combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale. |
| Norma Sanzionatoria | art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.000,00 (diecimila/00). |

ORDINANZA N. 5352/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5353/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). |

ORDINANZA N. 5354/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 5355/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5356/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 900,00 (novecento/00). |

ORDINANZA N. 5357/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). |

ORDINANZA N. 5358/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 5359/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5360/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 5361/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5362/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5363/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). |

ORDINANZA N. 5364/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5365/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna. |
| Violazione | artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. |
| Norma Sanzionatoria | art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). |

ORDINANZA N. 5366/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 5367/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

ORDINANZA N. 5368/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5369/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 5370/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5371/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). |

ORDINANZA N. 5372/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5373/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Allianz S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5374/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5375/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 5376/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5377/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 5378/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 1.800,00 (milleottocento/00). |

ORDINANZA N. 5379/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 600,00 (seicento/00). |

ORDINANZA N. 5380/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino. |
| Violazione | art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 8.100,00 (ottomilacento/00). |

ORDINANZA N. 5381/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato. |
| Norma Sanzionatoria | art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). |

ORDINANZA N. 5382/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 5383/11 DEL 30 DICEMBRE 2011

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

Provvedimento n. 742/PD/11 del 17 maggio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TAVERNA Piero

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, nonché il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TAVERNA Piero del 30 giugno 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 8 luglio 2010;

VISTA la deliberazione n. 1438/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza dell'8 novembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TAVERNA Piero;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 4), 5) e 5 bis), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. TAVERNA Piero, nato a Tortona l'1/11/1945, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 748/PD/11 del 25 maggio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GAINO Filippo e conseguente cancellazione della società ENDEKA s.r.l.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTI gli atti di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GAINO Filippo dell'8 febbraio e del 28 ottobre 2010, ritualmente notificati all'interessato rispettivamente in data 4 settembre 2010 ed in data 10 gennaio 2011;

VISTE le comunicazioni dell'8 febbraio e del 28 ottobre 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla ENDEKA S.R.L. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. GAINO Filippo, ritualmente notificate rispettivamente in data 4 settembre 2010 e 10 gennaio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1515/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 28 aprile 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GAINO Filippo;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché dell'art. 54, commi 1 e 2 e dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla ENDEKA S.R.L, di cui il sig. GAINO Filippo è responsabile dell'attività di intermediazione nonché liquidatore, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

DISPONE

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. GAINO Filippo, nato a Este (PD) il 28 febbraio 1972, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
- la cancellazione della società d'intermediazione ENDEKA S.R.L. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 799/PD/ dell'11 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. RECCE Antonio

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. RECCE Antonio del 22 febbraio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 25 febbraio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1531/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 18 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. RECCE Antonio;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 62, comma 2, lettera a), punto, 4) e 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. RECCE Antonio, nato a Lioni (AV) il 26/03/1960, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 800/PD/11 dell'11 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig. ZAZZERA Aldo

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ZAZZERA Aldo del 17 febbraio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 23 febbraio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1534/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 19 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ZAZZERA Aldo;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli articoli 117 del Codice delle assicurazioni private e 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché degli articoli 42, comma 1, 47, comma 1, lett. b), 49 e 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ZAZZERA Aldo, nato a Monopoli il 31/07/1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 803/PD/11 dell'11 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LUSTRISSIMINI Nicola e conseguente cancellazione della società INSURANCE INVESTMENT di Lustrissimini Nicola s.a.s.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LUSTRISSIMINI Nicola del 23 novembre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 24 febbraio 2011;

VISTA la comunicazione del 23 novembre 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla INSURANCE INVESTMENT di Lustrissimini Nicola s.a.s. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. LUSTRISSIMINI Nicola, ritualmente notificata;

VISTA la deliberazione n. 1518/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 3 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LUSTRISSIMINI Nicola;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punti, 3 bis) e 4) e 47, comma 1, lett. d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla INSURANCE INVESTMENT di Lustrissimini Nicola s.a.s., di cui il sig. LUSTRISSIMINI Nicola è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

DISPONE

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. LUSTRISSIMINI Nicola, nato a FORLÌ (FC) il 1 febbraio 1972, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione INSURANCE INVESTMENT di Lustrissimini Nicola s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 835/PD/11 del 15 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra TINTI Maria Cristina.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo Vili (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra TINTI Maria Cristina del 20 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessata in data 24 gennaio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1548/1 del predetto Collegio - Sezione I assunta nell'adunanza del 14 giugno 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra TINTI Maria Cristina;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117, comma 1, del Codice delle Assicurazioni; 47, comma 1, lettere a) e d); 54, commi 1 e 2; 62, comma 2, lett. a), punti 2), 4) e 7) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra TINTI Maria Cristina, nata a Fossombrone il 26 novembre 1962, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lett. e) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 836/PD/11 del 15 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra RUSSO Susanna e conseguente cancellazione della società ASSI SICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo Vili (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra RUSSO Susanna del 6 ottobre 2010, ritualmente notificato all'interessata;

VISTA la comunicazione del 6 ottobre 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla ASSI SICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s. dell'atto di contestazione nei confronti della sig.ra RUSSO Susanna, ritualmente notificato;

VISTA la deliberazione n. 1551/II del predetto Collegio - Sezione II assunta nell'adunanza del 23 giugno 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra RUSSO Susanna;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla ASSI SICILIA di RUSSO Susanna &

C. s.a.s., di cui la sig.ra RUSSO Susanna è responsabile dell'attività di intermediazione e rappresentante legale, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

DISPONE

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra RUSSO Susanna, nata a Catania il 17 dicembre 1968, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lett. e) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione ASSISICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 837/PD/11 del 15 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. RUSSO Antonino e conseguente cancellazione della società ASSI SICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo Vili (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. RUSSO Antonino del 6 ottobre 2010, ritualmente notificato all'interessato;

VISTA la comunicazione del 6 ottobre 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla ASSI SICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. RUSSO Antonino, ritualmente notificato;

VISTA la deliberazione n. 1551/11 del predetto Collegio - Sezione II assunta nell'adunanza del 23 giugno 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. RUSSO Antonino;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla ASSI SICILIA di RUSSO Susanna

& C. s.a.s., di cui il sig. RUSSO Antonino è responsabile dell'attività di intermediazione e rappresentante legale, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

DISPONE

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. RUSSO Antonino, nato a Catania il 22 agosto 1948, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione ASSISICILIA di RUSSO Susanna & C. s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 839/PD/11 del 19 luglio 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig. ra FURLANI Laura e conseguente cancellazione della società Assifingest di Laura Furlani & C. Sas

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - I Sezione;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ra FURLANI Laura del 20 luglio 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 9 agosto 2010;

VISTA la comunicazione del 20 luglio 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Assifingest di Laura Furlani & C. Sas dell'atto di contestazione nei confronti della sig. ra FURLANI Laura, ritualmente notificato in data 9 agosto 2010;

VISTA la deliberazione n. 1541/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell'adunanza del 31 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ra FURLANI Laura;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 54, comma 2, 62, comma 2 lett. a) punto 4) e 55, comma 1, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Assifingest di Laura Furlani & C. Sas , di cui la sig. ra FURLANI Laura è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

DISPONE

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ra FURLANI Laura, nata a Udine il 4 luglio 1950, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione Assifingest di Laura Furlani & C. Sas dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta n. 6529-2011 del 13 dicembre 2011

accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *omissis*;

contro

il signor Stefano Alongi, rappresentato e difeso *omissis*;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE prima, n. 419/2011, resa tra le parti;

VISTI il ricorso in appello e i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del signor Stefano Alongi;

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il consigliere di Stato *omissis* e uditi per le parti *omissis*;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il signor Stefano Alongi, con il ricorso n. 7383 del 2010 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l'annullamento:
 - del provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (in seguito "ISVAP") n. 00520/PD/10 del 18 marzo 2010, notificato il 31 maggio successivo, recante l'irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c), e 2 del Codice delle assicurazioni private, approvato con il d.lgs. n.7 settembre 2005, n. 209 (in seguito "Codice"), con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
 - della deliberazione n. 1351/1 del 9 febbraio 2010 notificata il 31 maggio successivo;
 - del Regolamento dell'ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, (art. 9, comma 2) e successive modifiche; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
2. Il TAR, con la sentenza n. 419 del 2011, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della sua esecutività.

Nella camera di consiglio del 5 aprile 2011 la domanda cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 1515 del 2011, "Ritenuta sussistere nella comparazione degli interessi nelle more della definizione della causa nel merito la prevalenza dell'interesse pubblico alla vigilanza sulla rigorosa osservanza delle regole di svolgimento della professione di cui si tratta", venendo contestualmente fissata per la trattazione della causa nel merito l'udienza del 28 ottobre 2011.

4. All'udienza del 28 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di radiazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi irrogato dall'ISVAP, giudicando fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, con il quale era stata dedotta l'illegittimità dell'art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, adottato in attuazione dell'art. 331 del Codice delle assicurazioni, nella parte in cui prevede che il Collegio di garanzia (cui spetta deliberare la proposta di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione della contestazione al fine della decisione da parte del Presidente dell'ISVAP) possa deliberare anche con la presenza di due soli (dei tre) componenti, come avvenuto nel caso di specie.

Nella sentenza si afferma che non rileva la natura di collegio perfetto o meno dell'organo (potendosi qualificare come collegio imperfetto - secondo la giurisprudenza - quello per cui, come nella specie, non sono previsti membri supplenti), ma la illegittimità della citata disposizione regolamentare a ragione del suo chiaro contrasto con la norma primaria, poiché:

- a) questa non preclude la previsione di supplenti né, per i casi di assenza o impedimento, esclude l'integrazione con membri di altre sezioni del Collegio di garanzia, la cui costituzione è consentita dall'art. 331 del Codice e prevista dal Regolamento (art. 5);
 - b) con il Regolamento si è invece scelta la possibilità della deliberazione con due soli membri, in alcun modo prevista nella norma primaria, né invero necessitata, disponendo il medesimo art. 9 l'integrazione del Collegio con il Presidente di altra sezione per assenza o impedimento del titolare; c) ulteriormente illegittima è, in questo quadro, la previsione regolamentare della prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti quando i componenti del Collegio siano due, poiché ne deriva la inammissibile prevalenza di un componente sull'altro, con lesione del principio della *par condicio* dei componenti degli organi collegiali, a riprova peraltro della irragionevolezza della previsione del funzionamento dell'organo con due soli componenti, che ne impedisce l'operatività, venendo superato ciò soltanto al prezzo della suddetta "prevalenza", con l'effetto di farne un organo monocratico.
2. Nell'appello si censura la sentenza impugnata per i motivi così sintetizzabili:
 - in quanto sarebbe erronea nel non ritenere prioritaria la questione della qualificazione dell'organo quale collegio imperfetto o perfetto che è, invece, pregiudiziale e da risolvere alla

luce della norma primaria posta con l'art. 331 del Codice, istitutiva dell'organo e costituente perciò l'unico parametro cui rapportarsi, la quale, nel determinare la composizione del Collegio (un Presidente e due componenti), non ne disciplina il funzionamento per i casi di assenza o impedimento dei componenti e, in particolare, non prevede membri supplenti, indice quest'ultimo della natura di collegio imperfetto dell'organo, come affermato in giurisprudenza e chiaramente voluto con il silenzio del richiamato articolo quanto ai meccanismi di supplenza;

- il Regolamento si è attenuto all'art. 331 citato, che rinvia ad esso in particolare per la definizione delle "norme sulla procedura", essendo tali quelle di cui agli articoli 5 ter e 9, comma 2, terzo periodo, richiamate dal primo giudice, poiché con la prima si disciplina l'ipotesi in cui il Collegio di garanzia sia articolato in più sezioni, e, con la seconda, è stata regolata l'ipotesi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente (del Collegio o di sezione) a motivo della specificità di tale figura apicale (un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione ovvero docente universitario di ruolo) e delle sue funzioni;
 - rispetto a quest'ultima disposizione, si rileva inoltre che, da un lato, ne risulta confermata la tassatività della disciplina prevista in materia di criteri suppletivi, in quanto limitata all'ipotesi ivi regolata, e, dall'altro, che il primo giudice, nel richiamare la detta norma a sostegno della tesi accolta in sentenza, trascura che non necessariamente il Collegio è articolato in sezioni, essendo perciò improprio riferirsi a tale ipotesi in via strutturale;
 - il carattere di collegio imperfetto dell'organo è confermato dall'art. 6 del Regolamento, che non prevede la supplenza nel caso di obbligatoria astensione di un componente, se incompatibile rispetto a casi specifici.
3. L'appellato ha depositato una memoria difensiva, con la quale sono riproposti i motivi del ricorso originario dichiarati assorbiti dal primo giudice, con cui erano state dedotte la decadenza dell'azione disciplinare, essendo stato superato il termine per la notifica della contestazione e l'avvio del procedimento stabilito nell'art. 3 del Regolamento ISVAP, e la carenza di valutazione riguardo alla condotta del ricorrente.
4. Le censure dedotte in appello, sopra sintetizzate, sono fondate, ritenendo il Collegio che le disposizioni regolamentari di cui si tratta non siano in contrasto con quelle della normativa primaria, pur se si voglia prescindere dalla qualificazione dell'organo quale collegio imperfetto, peraltro affermata con giurisprudenza costante se non siano previsti membri supplenti (ex multis: Cons. Stato: Sez. V, 31 gennaio 2007, n.400; Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 543).

La composizione dell'organo è infatti espressamente determinata dall'art. 331 del Codice, il cui comma 3 reca la previsione puntuale del numero dei componenti, della loro qualificazione, della durata delle loro funzioni e dell'ipotesi della sua articolazione in più sezioni, non disponendo, nonostante tale precisa normativa, la presenza di membri supplenti; né tale previsione può ritenersi devoluta alla fonte regolamentare, considerato che essa non può che essere riservata alla fonte primaria nel momento in cui con questa è istituito l'organo e ne è stabilita la composizione e considerato, inoltre, che soltanto con tale fonte possono essere posti oneri finanziari a carico dell'Istituto, quale il compenso per i componenti dell'organo, di certo da prevedere anche per i supplenti in quanto attribuito

dalla disposizione ai componenti effettivi e “posto a carico dell’Istituto” e, considerato, d’altro lato, che nel comma citato la materia assegnata alla competenza del Regolamento ISVAP è puntualmente precisata e delimitata nella determinazione delle norme di procedura, del regime di incompatibilità e del compenso dei componenti, con l’esclusione di qualsiasi normativa sulla struttura dell’organo.

Da tutto ciò si desume anche che, stabilita tale struttura con la normativa primaria, la disciplina del funzionamento dell’organo risulta per converso assegnata alla fonte regolamentare, spettando a questa le “*norme sulla procedura*” e perciò di assicurare che il funzionamento del Collegio, ferme le garanzie procedimentali per gli incolpati, sia tale da “*garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari*”, come richiamato dal citato comma 3 dell’art. 331, nel consentire la costituzione del Collegio in più sezioni.

In questo quadro non è illegittima la previsione dell’art. 9, comma 2, per cui in caso di assenza o impedimento di un componente, e non essendo previsti supplenti dalla norma primaria, il Collegio “può validamente operare con la presenza di due componenti”, dovendosi assicurare la funzionalità dell’organo per la indefettibilità dell’esercizio delle funzioni pubbliche, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione; non vi è perciò motivo per discostarsi, per il caso in esame, da quanto già chiarito da questo Consiglio per un caso identico, riguardo al quale, “*precisato che alla data della riunione del collegio di garanzia nella quale è stato assunto il provvedimento impugnato (10 luglio 2008), l’Istituto, che pure aveva accettato le dimissioni di uno dei tre membri, non aveva ancora provveduto a sostituirlo*” si afferma che “*pertanto, legittimamente ha trovato applicazione la regola che considera valida la deliberazione assunta con l’intervento di due soli componenti. Una interpretazione che collegasse alla presentazione delle dimissioni la conseguenza della paralisi dell’attività collegiale (conseguenza inevitabile, data l’assenza nel collegio di supplenti, non previsti né consentiti dalla legge) contrasterebbe con la rilevanza degli interessi pubblici perseguiti dalla funzione di vigilanza assegnata all’ISVAP e con l’operatività di termini perentori previsti per il procedimento disciplinare, e non troverebbe conforto nella disposizione del decreto legislativo citato, che nulla dice in proposito (limitandosi ad indicare la provenienza dei tre membri del collegio). La norma regolamentare, pertanto, ha inteso ovviare ad ogni assenza di un componente del collegio che ne impedisca la formazione, stante la mancanza di membri supplenti e la conseguente natura di collegio imperfetto che deve essere riconosciuta all’organo*” (Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4644).

Né questa conclusione è smentita alla luce della previsione regolamentare, per cui, quando il Collegio opera con due componenti “*In caso di parità prevale il voto del Presidente*” (art. 9, comma 2, terzo periodo), viste le ragioni di rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e di operatività del procedimento sopra richiamate nonché considerato in concreto, quanto al caso in esame, che l’impugnata deliberazione del Collegio di garanzia, n. 1351/1 del 9 febbraio 2010, adottata da due dei tre componenti (assente il terzo per impedimento temporaneo) non risulta deliberata con il voto prevalente del Presidente a seguito di parità della votazione espressa dai due membri presenti (evidentemente se in contrasto), non essendosi proceduto ad alcuna votazione ed essendosi perciò pervenuti alla determinazione con deliberazione concorde.

5. L'accoglimento dell'appello comporta l'esame delle censure dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado e riproposte in questa sede dall'originario ricorrente, con la prima delle quali si lamenta l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 331, comma 1, del Codice e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento ISVAP, per cui l'istruttoria deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del funzionario responsabile, mentre, nella specie, l'avvio del procedimento è stato determinato il 7 maggio 2009 e notificato il 15 luglio successivo, pur avendo l'ISVAP ricevuto gli atti il 4 novembre 2008.

La censura è infondata, poiché:

- l'art. 3, comma 3, del Regolamento dispone che *“L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2”*, nel quale è previsto che *“Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell'Autorità inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Se necessario richiede, direttamente o attraverso il Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l'istruttoria”*; i successivi commi 4, 5 e 6, stabiliscono che il funzionario responsabile, esaminati gli atti, propone la chiusura dell'istruttoria o il suo avvio al Vice Direttore Generale o al Dirigente delegato, che dispone al riguardo *“entro il termine di cui al comma 3”*, cui segue, in caso di avvio, la contestazione degli addebiti all'interessato entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di conclusione dell'istruttoria *“attestata ai sensi del comma 5”*;
 - dagli atti del giudizio emerge che: il 4 novembre 2008 la società Toro Assicurazioni ha revocato il mandato di collaborazione esterna al signor omissis per la *“Sua mancata vigilanza nei confronti omissis e Suo collaboratore sub agenziale Alo. St. in atto indagato...”*, dandone comunicazione all'ISVAP; il 26 gennaio 2009 l'Autorità - Direzione coordinamento giuridico, ha chiesto all'agente e alla società Toro Assicurazioni documenti e informazioni; il 5 marzo 2009 sono infine pervenuti alla Direzione dell'Autorità i dati richiesti; il 24 aprile 2009 l'ufficio competente ha proposto l'avvio del procedimento che è stato poi avviato il 5 maggio successivo (con comunicazione all'interessato del 7 maggio);
 - ne risulta che l'avvio del procedimento, conclusivo dell'istruttoria, è avvenuto entro il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del “funzionario responsabile” degli atti e della documentazione, essendosi perfezionato tale ricevimento il 5 marzo e avviato il procedimento il 5 maggio successivo.
 - E' infondata anche la seconda censura, di carenza della motivazione del provvedimento riguardo alla valutazione della condotta dell'interessato, poiché nella deliberazione del Collegio di garanzia, alla base del provvedimento sanzionatorio (anche impugnato), n. 520/PD/10 del 18 marzo 2010, nel quale si richiamano e condividono “le esaurienti motivazioni” della deliberazione suddetta, sono puntualmente analizzati gli atti specifici e le connesse responsabilità proprie dei signori omissis e St. Alo., esaminando anche quanto addotto sulla asserita responsabilità della signora omissis della quale il Collegio correttamente afferma la non perseguibilità disciplinare, in quanto non iscritta al Registro degli intermediari.
6. Per le ragioni che precedono l'appello è fondato e deve essere perciò accolto.

Previa reiezione delle ulteriori originarie censure, il ricorso di primo grado va pertanto respinto.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) accoglie l'appello in epigrafe, n. 1461 del 2011, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario n. 7383 del 2010, proposto al TAR per il Lazio.

Condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio a favore dell'ISVAP, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila /00), oltre gli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:

omissis

3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s.

Si da notizia che, come comunicato dal commissario liquidatore della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli (SA), avv. Massimo Liguori, la società, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 24 febbraio 1994, concluse le operazioni finali, è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Salerno in data 11 ottobre 2011.

* * * * *

Nordest S.p.A.

Si da notizia che in data 21 dicembre 2011, il commissario liquidatore della Nordest s.p.a., con sede in Genova, Corso Aurelio Saffi, 39/5, in liquidazione coatta amministrativa, dott. Alessandro Lualdi, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Genova del primo piano di riparto parziale della suddetta società, con la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione Isvap del 30 novembre u.s..

Il citato commissario ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2011 n. 149 (foglio delle inserzioni).

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

| GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA | DESCRIZIONE DELL'ATTO |
|---|---|
| C 351 E del 2 dicembre 2011. | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate e le politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. |
| C 351 E del 2 dicembre 2011. | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni della Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario. |
| C 356 del 6 dicembre 2011. | Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. |
| C 356 del 6 dicembre 2011. | Addendum alla comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, relativo alle autorità competenti e gli uffici unici di collegamento. |
| L 326 del 8 dicembre 2011. | Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario. |

| | |
|-------------------------------|---|
| L 332 del 15 dicembre 2011. | Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N. 57/11/COL del 2 marzo 2011 che modifica per l'ottantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. |
| C 371 E del 20 dicembre 2011. | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 su Basilea II e la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali. |
| L 341 del 22 dicembre 2011. | Decisione del Comitato misto SEE N. 117/2011 del 21 ottobre 2011 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (direttiva 2009/103/CE – responsabilità civile autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità). |
| L 345 del 29 dicembre 2011. | Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri figlie di Stati membri diversi. |
| L 346 del 30 dicembre 2011. | Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2011 recante modifica del suo regolamento interno. |

5. BILANCIO ISVAP

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Approvato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2011

Pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 297 del 22 dicembre 2011

(art. 14, comma 1 lett. c) legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive disposizioni modificative e integrative)

**PROSPETTO DI RIPARTIZIONE
DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI**

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
|--|------|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI | | | | | | | |
| Parte I - ENTRATE | | | | | | | |
| Tit. | Cat. | Cap. | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO | 2.850.000,00 | 4.469.000,00 | 6.806.867,28 | 52,31% |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità | | | 1.253.400,00 | |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 0,00 | |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 2.596.400,00 | |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 0,00 | |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" generato il 31.12.1998 | 3.470.422,00 | 3.470.422,00 | 1.735.211,00 | -50,00% |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Totale | 6.320.422,00 | 7.939.422,00 | 12.391.878,28 | 56,08% |
| I | | | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | 1^ | | ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | |
| | | 10101 | Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass. | 48.923.749,00 | 48.923.749,00 | 44.338.732,72 | -9,37% |
| | | 10102 | Contributo di vigilanza sugli intermediari | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 0,00% |
| | | 10103 | Contributo di vigilanza sui periti | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | Totale ... | 57.923.749,00 | 57.923.749,00 | 53.338.732,72 | -7,92% |
| | 2^ | | ENTRATE NON CONTRIBUTIVE | | | | |
| | | 10201 | Recuperi e rimborsi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | 10202 | Interessi attivi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | 10203 | Altre entrate non contributive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale ... | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | Totale titolo I | 58.123.749,00 | 58.123.749,00 | 53.538.732,72 | -7,89% |
| II | | | TITOLO II - ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI | | | | |
| | 3^ | | ALIENAZIONE DI BENI | | | | |
| | | 20301 | Alienazione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20302 | Alienazione beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4^ | | RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI | | | | |
| | | 20401 | Riscossione crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20402 | Realizzo valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20403 | Trasferimenti per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20404 | Trasferimenti per convenzione MISE progetto "preventivatore" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20405 | Trasferimenti per "preventivatore unico" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|--|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI | | | | | | | | | |
| Parte I - ENTRATE | | | | | | | | | |
| Tit. | Cat. | Cap. | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 | | |
| III | 5 ^A | | TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | | | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| | | 30501 | Accensione mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 30502 | Accensione altri debiti finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Totale titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTALE DELLE ENTRATE TITOLI I - II - III | 58.123.749,00 | 58.123.749,00 | 53.538.732,72 | -7,89% | | |
| IV | 6 ^A | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | | ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | 40601 | Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti agli organi dell'Autorità e sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | |
| | | 40602 | Ritenute previdenziali assistenziali erariali e varie sugli emolumenti al personale | 19.804.200,00 | 19.804.200,00 | 19.500.000,00 | -1,54% | | |
| | | 40603 | Altre partite di giro | 33.418.800,00 | 33.418.800,00 | 3.500.000,00 | -89,53% | | |
| | | | Totale | 53.223.000,00 | 53.223.000,00 | 23.500.000,00 | -55,85% | | |
| | | | | | Totale titolo IV | 53.223.000,00 | 53.223.000,00 | 23.500.000,00 | -55,85% |
| | | | | | Totale titolo I | 58.123.749,00 | 58.123.749,00 | 53.538.732,72 | -7,89% |
| | | | | | Totale titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Totale titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Totale titolo IV | 53.223.000,00 | 53.223.000,00 | 23.500.000,00 | -55,85% |
| | | | | | TOTALE ENTRATE | 111.346.749,00 | 111.346.749,00 | 77.038.732,72 | -30,81% |
| | | | | | Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile | 2.850.000,00 | 4.469.000,00 | 6.806.867,28 | 52,31% |
| | | | - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità | | | 1.253.400,00 | | | |
| | | | - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 0,00 | | | |
| | | | - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 2.596.400,00 | | | |
| | | | - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 0,00 | | | |
| | | | - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" generato il 31.12.1998 | 1.735.211,00 | 1.735.211,00 | 1.735.211,00 | 0,00% | | |
| | | | TOTALE GENERALE | 115.931.960,00 | 117.550.960,00 | 89.430.611,00 | -23,92% | | |

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI | | | | | | | |
| Parte II - USCITE | | | | | | | |
| Tit. | Cat. | Cap. | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 |
| | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | |
| I | | | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | |
| | 1^ | | ORGANI DELL'AUTORITA' | | | | |
| | | 10101 | Indennità di Presidenza | 295.000,00 | 295.000,00 | 281.108,00 | -4,71% |
| | | 10102 | Indennità componenti Consiglio dell'Autorità | 670.000,00 | 670.000,00 | 594.000,00 | -11,34% |
| | | 10103 | Oneri previdenziali e assistenziali per gli Organi dell'Autorità | | | 112.100,00 | |
| | | 10104 | Missioni e rimborsi agli organi dell'Autorità | <u>25.000,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> | 0,00% |
| | | | Totale | 990.000,00 | 1.005.000,00 | 1.027.208,00 | 2,21% |
| | 2^ | | SPESE PER IL PERSONALE | | | | |
| | | 10201 | Retribuzioni e oneri accessori per il personale di ruolo | 26.520.000,00 | 26.520.000,00 | 25.905.564,00 | -2,32% |
| | | 10202 | Oneri previdenziali e assistenziali per il personale di ruolo | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.912.421,00 | -0,68% |
| | | 10203 | Altre uscite del personale | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 2.933.750,00 | -29,48% |
| | | 10204 | Compensi per lavoro straordinario | 850.000,00 | 925.000,00 | 900.000,00 | -2,70% |
| | | 10205 | Accantonamento TFR | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | |
| | | 10206 | Assicurazioni relative al personale | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| | | 10207 | Accertamenti sanitari | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 70,00% |
| | | 10208 | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | -6,67% |
| | | 10209 | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 1.300.000,00 | 1.210.000,00 | 700.000,00 | -42,15% |
| | | 10210 | Aggiornamento professionale | <u>270.000,00</u> | <u>270.000,00</u> | <u>270.000,00</u> | 0,00% |
| | | | Totale | 41.570.000,00 | 41.555.000,00 | 40.473.735,00 | -2,60% |
| | 3^ | | ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | | | | |
| | | 10301 | Canoni di locazione e oneri accessori | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.422.558,00 | 2,17% |
| | | 10302 | Utenze | 395.164,00 | 395.164,00 | 371.000,00 | -6,11% |
| | | 10303 | Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili | 108.000,00 | 108.000,00 | 123.000,00 | 13,89% |
| | | 10304 | Acquisto di beni di consumo | 232.000,00 | 232.000,00 | 158.000,00 | -31,90% |
| | | 10305 | Acquisto di prodotti hardware e software | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| | | 10306 | Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software | 1.221.960,00 | 1.484.960,00 | 2.163.000,00 | 45,66% |
| | | 10307 | Selezione del personale | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 200,00% |
| | | 10308 | Consulenze e collaborazioni | 470.000,00 | 470.000,00 | 655.000,00 | 39,36% |
| | | 10309 | Organizzazione e partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | -66,67% |
| | | 10310 | Prestazioni di altri servizi | 1.953.836,00 | 1.953.836,00 | 2.465.820,00 | 26,20% |
| | | 10311 | Spese di rappresentanza | 70.000,00 | 70.000,00 | 126.000,00 | 80,00% |
| | | 10312 | Pubblicità | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00% |
| | | 10313 | Traduzioni e pubblicazioni | <u>23.000,00</u> | <u>23.000,00</u> | <u>119.000,00</u> | 417,39% |
| | | | Totale | 7.966.960,00 | 8.229.960,00 | 9.791.378,00 | 18,97% |

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI | | | | | | | | |
| Parte II - USCITE | | | | | | | | |
| Tit. | Cat. | Cap. | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 | |
| II | 4 [^] | | USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE | | | | | |
| | | 10401 | Oneri tributari e finanziari | 2.895.000,00 | 2.909.000,00 | 2.817.000,00 | -3,16% | |
| | | 10402 | Quote di iscrizione a Organismi nazionali ed internazionali | 430.000,00 | 430.000,00 | 300.000,00 | -30,23% | |
| | | 10403 | Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 10404 | Trasferimenti ad altre Autorità | <u>3.900.000,00</u> | <u>3.900.000,00</u> | <u>3.900.000,00</u> | 0,00% | |
| | | | Totale | 7.225.000,00 | 7.239.000,00 | 7.022.000,00 | -3,00% | |
| | | 5 [^] | | RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI | | | | |
| | | | 10501 | Fondo di riserva | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 25,00% |
| | | | 10502 | Fondo di compensazione entrate contributive | | | 0,00 | |
| | | | 10503 | Fondo adeguamenti contrattuali | | | 650.000,00 | |
| | | | 10504 | Fondo giudizi pendenti | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 | 4.978.000,00 | 89,42% |
| | | | 10505 | Restituzioni e rimborsi diversi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | 10506 | Altri fondi | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | Totale | 2.713.000,00 | 2.713.000,00 | 5.733.000,00 | 111,32% | |
| | | | Totale titolo I | 60.464.960,00 | 60.741.960,00 | 64.047.321,00 | 5,44% | |
| | | | | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | | 6 [^] | | ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE | | | | |
| | | | 20601 | Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20602 | Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | -16,67% |
| | | | 20603 | Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20604 | Acquisto automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20605 | Manutenzione straordinaria automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20606 | Acquisto apparecchiature hardware | 2.166.000,00 | 3.458.000,00 | 1.016.240,00 | -70,61% |
| | | | 20607 | Acquisto software | | | 742.050,00 | |
| | | | 20608 | Progettazione sistemi informatici | | | 0,00 | |
| | | | 20609 | Acquisto mobili d'ufficio e arredi | 60.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | 20610 | Manutenzione straordinaria mobili d'ufficio e arredi | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | Totale | 2.244.000,00 | 3.586.000,00 | 1.883.290,00 | -47,48% | | |
| | 7 [^] | | CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI | | | | | |
| | | 20701 | Concessione crediti diversi | | | | | |
| | | 20702 | Acquisto valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 20703 | Trasferimenti per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 20704 | Trasferimenti per convenzione MISE progetto "preventivatore" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 20705 | Trasferimenti per "preventivatore unico" | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Totale titolo II | 2.244.000,00 | 3.586.000,00 | 1.883.290,00 | -47,48% | | |

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
|---|------|-------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI | | | | | | | |
| Parte II - USCITE | | | | | | | |
| Tit. | Cat. | Cap. | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 |
| III | | | TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI | | | | |
| | 8^ | | ESTINZIONE PRESTITI | | | | |
| | | 30801 | Rimborsi mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30802 | Rimborsi di altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE DELLE USCITE TITOLI I - II - III | 62.708.960,00 | 64.327.960,00 | 65.930.611,00 | 2,49% |
| IV | | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | |
| | 9^ | | USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO | | | | |
| | | 40901 | Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti agli organi dell'Autorità e sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| | | 40902 | Ritenute previdenziali assistenziali erariali e varie sugli emolumenti al personale | 19.804.200,00 | 19.804.200,00 | 19.500.000,00 | -1,54% |
| | | 40903 | Altre partite di giro | 33.418.800,00 | 33.418.800,00 | 3.500.000,00 | -89,53% |
| | | | Totale | 53.223.000,00 | 53.223.000,00 | 23.500.000,00 | -55,85% |
| | | | Totale titolo IV | 53.223.000,00 | 53.223.000,00 | 23.500.000,00 | -55,85% |
| | | | Totale titolo I | 60.464.960,00 | 60.741.960,00 | 64.047.321,00 | 5,44% |
| | | | Totale titolo II | 2.244.000,00 | 3.586.000,00 | 1.883.290,00 | -47,48% |
| | | | Totale titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale titolo IV | 53.223.000,00 | 53.223.000,00 | 23.500.000,00 | -55,85% |
| | | | TOTALE USCITE | 115.931.960,00 | 117.550.960,00 | 89.430.611,00 | -23,92% |
| | | | Totale disavanzo di amministrazione presunto | | | | |
| | | | TOTALE GENERALE | 115.931.960,00 | 117.550.960,00 | 89.430.611,00 | -23,92% |

**PREVENTIVO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO**

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO | | | | |
| ENTRATE PER PROVENIENZA | | | | |
| | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO | 2.850.000,00 | 4.469.000,00 | 6.806.867,28 | 52,31% |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità | | | 1.253.400,00 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | 2.596.400,00 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998 | <u>3.470.422,00</u> | <u>3.470.422,00</u> | <u>1.735.211,00</u> | <u>-50,00%</u> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Totale | 6.320.422,00 | 7.939.422,00 | 12.391.878,28 | 56,08% |
| A ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | |
| A1 Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass. | 48.923.749,00 | 48.923.749,00 | 44.338.732,72 | -9,37% |
| A2 Contributo vigilanza sugli intermediari | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 0,00% |
| A3 Contributo vigilanza sui periti | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>0,00%</u> |
| Totale | 57.923.749,00 | 57.923.749,00 | 53.338.732,72 | -7,92% |
| B ENTRATE NON CONTRIBUTIVE | | | | |
| B1 Recuperi e rimborsi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| B2 Interessi attivi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| B3 Altre entrate non contributive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B4 Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B5 Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B6 Entrate derivanti da accensione di prestiti | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| Totale | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| TOTALE ENTRATE | 58.123.749,00 | 58.123.749,00 | 53.538.732,72 | -7,89% |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DISPONIBILE | 2.850.000,00 | 4.469.000,00 | 6.806.867,28 | |
| - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità | 0,00 | 0,00 | 1.253.400,00 | |
| - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento DI Contabilità | 0,00 | 0,00 | 2.596.400,00 | |
| - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondi spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998 | <u>1.735.211,00</u> | <u>1.735.211,00</u> | <u>1.735.211,00</u> | |
| Totale | 4.585.211,00 | 6.204.211,00 | 12.391.878,28 | |
| TOTALE GENERALE | 62.708.960,00 | 64.327.960,00 | 65.930.611,00 | |

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO | | | | | |
| USCITE PER CENTRI DI COSTO | | | | | |
| | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 |
| C | CENTRI DI COSTO | | | | |
| <u>C1.1</u> | <u>SERVIZIO DI VIGILANZA I</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 5.265.115,50 | 5.265.117,00 | 4.923.138,00 | -6,50% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 111.249,00 | 120.351,00 | 108.916,00 | -9,50% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 5.376.364,50 | 5.385.468,00 | 5.032.054,00 | -6,56% |
| <u>C2.1</u> | <u>SERVIZIO DI VIGILANZA II</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 5.265.115,50 | 5.265.115,00 | 4.773.503,00 | -9,34% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 111.249,00 | 119.955,00 | 112.890,00 | -5,89% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 5.376.364,50 | 5.385.070,00 | 4.886.393,00 | -9,26% |
| <u>C3.1</u> | <u>SERVIZIO ISPETTORATO</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 3.773.063,00 | 3.773.063,00 | 3.690.741,00 | -2,18% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 82.073,00 | 88.999,00 | 86.406,00 | -2,91% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | -6,67% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 5.355.136,00 | 5.362.062,00 | 5.177.147,00 | -3,45% |
| <u>C4.1</u> | <u>SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 3.110.551,00 | 3.110.551,00 | 2.932.790,00 | -5,71% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 70.681,00 | 77.212,00 | 79.605,00 | 3,10% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Uscite per il Collegio di Garanzia | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00% |
| | Uscite per espletamento prove di idoneità | 210.000,00 | 210.000,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 155.000,00 | 155.000,00 | 140.000,00 | -9,68% |
| | Totale | 3.856.232,00 | 3.862.763,00 | 3.637.395,00 | -5,83% |
| <u>C5.1</u> | <u>SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 5.033.713,00 | 5.033.713,00 | 5.162.510,00 | 2,56% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 110.526,00 | 120.222,00 | 122.467,00 | 1,87% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 5.144.239,00 | 5.153.935,00 | 5.284.977,00 | 2,54% |
| <u>C6.1</u> | <u>SERVIZIO STUDI</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 2.784.020,00 | 2.784.020,00 | 3.085.139,00 | 10,82% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 59.473,00 | 65.608,00 | 68.232,00 | 4,00% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 1.300.000,00 | 1.210.000,00 | 700.000,00 | -42,15% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 4.143.493,00 | 4.059.628,00 | 3.853.371,00 | -5,08% |
| <u>C7.1</u> | <u>SERVIZIO RISORSE UMANE</u> | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 2.298.436,00 | 2.298.436,00 | 2.511.658,00 | 9,28% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 45.712,00 | 51.253,00 | 54.753,00 | 6,83% |
| | Formazione professionale | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 2.614.148,00 | 2.619.689,00 | 2.836.411,00 | 8,27% |

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO | | | | | |
| USCITE PER CENTRI DI COSTO | | | | | |
| | | PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011 | PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011 | PREVISIONI ANNO 2012 | VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012 |
| C8.1 | SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 3.252.282,00 | 3.252.282,00 | 3.048.165,00 | -6,28% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 77.786,00 | 83.525,00 | 70.992,00 | -15,01% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 3.330.068,00 | 3.335.807,00 | 3.119.157,00 | -6,49% |
| C9.1 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 2.311.946,00 | 2.311.946,00 | 2.279.995,00 | -1,38% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 45.260,00 | 49.416,00 | 47.989,00 | -2,89% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 2.357.206,00 | 2.361.362,00 | 2.327.984,00 | -1,41% |
| C10.1 | DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 1.894.967,00 | 1.894.967,00 | 1.614.258,00 | -14,81% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 35.498,00 | 38.664,00 | 30.526,00 | -21,05% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 1.930.465,00 | 1.933.631,00 | 1.644.784,00 | -14,94% |
| C11.1 | SERVIZIO SANZIONI | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 1.821.706,00 | 1.821.706,00 | 1.903.505,00 | 4,49% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 38.877,00 | 42.241,00 | 44.234,00 | 4,72% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 1.860.583,00 | 1.863.947,00 | 1.947.739,00 | 4,50% |
| C12.1 | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE | | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 896.530,00 | 896.530,00 | 1.297.235,00 | 44,70% |
| | Compensi per lavoro straordinario | 22.575,00 | 24.752,00 | 27.654,00 | 11,72% |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 919.105,00 | 921.282,00 | 1.324.889,00 | 43,81% |
| | Totale spese per centri di costo | 42.263.404,00 | 42.244.644,00 | 41.072.301,00 | -2,78% |
| D | INDIRIZZO E COORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO | | | | |
| D.1 | Organi dell'Autorità | 990.000,00 | 1.005.000,00 | 1.027.208,00 | 2,21% |
| D.2 | Uffici di staff | 2.262.091,00 | 2.265.455,00 | 1.779.067,00 | -21,47% |
| D.3 | Internal auditing | 222.525,00 | 222.921,00 | 278.201,00 | 24,80% |
| D.4 | Ufficio contenzioso legale | 0,00 | 0,00 | 284.331,00 | 0,00% |
| | Totale | 3.474.616,00 | 3.493.376,00 | 3.368.807,00 | -3,57% |
| E | SPESE INDIRETTE | 14.726.940,00 | 15.003.940,00 | 19.606.213,00 | 30,67% |
| F | INVESTIMENTI | | | | |
| F.1 | Acquisto immobilizzazioni | 2.244.000,00 | 3.586.000,00 | 1.883.290,00 | -47,48% |
| F.2 | Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| F.3 | Uscite derivanti da estinzioni di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Totale | 2.244.000,00 | 3.586.000,00 | 1.883.290,00 | -47,48% |
| | TOTALE USCITE | 62.708.960,00 | 64.327.960,00 | 65.930.611,00 | 2,49% |
| | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 62.708.960,00 | 64.327.960,00 | 65.930.611,00 | 2,49% |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE 2012 | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | | |
| ENTRATE | | USCITE | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | TITOLO I - USCITE CORRENTI | |
| Cat.1^ - Entrate contributive | 53.338.732,72 | Cat.1^ - Organi dell'Autorità | 1.027.208,00 |
| Cat.2^ - Entrate non contributive | 200.000,00 | Cat.2^ - Spese per il personale | 40.473.735,00 |
| <u>Totale titolo I</u> | <u>53.538.732,72</u> | Cat.3^ - Acquisizione beni di consumo e servizi | 9.791.378,00 |
| | | Cat.4^ - Uscite diverse e straordinarie | 7.022.000,00 |
| | | Cat.5^ - Restituzioni, rimborsi e altre uscite non classificabili | 5.733.000,00 |
| | | <u>Totale titolo I</u> | <u>64.047.321,00</u> |
| TITOLO II - ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI | | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | |
| Cat.3^ - Alienazione di beni | - | Cat.6^ - Acquisto immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie | 1.883.290,00 |
| Cat.4^ - Riscossione crediti e realizzo valori mobiliari | - | Cat.7^ - Concessione crediti e acquisto valori mobiliari | - |
| <u>Totale titolo II</u> | <u>-</u> | <u>Totale titolo II</u> | <u>1.883.290,00</u> |
| TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI | |
| Cat.5^ - Accensione prestiti | - | Cat.8^ - Estinzione prestiti | - |
| <u>Totale titolo III</u> | <u>-</u> | <u>Totale titolo III</u> | <u>-</u> |
| TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III | 53.538.732,72 | TOTALE USCITE TITOLI I - II - III | 65.930.611,00 |
| TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | |
| Cat.6^ - Entrate derivanti da partite di giro | 23.500.000,00 | Cat.9^ - Uscite derivanti da partite di giro | 23.500.000,00 |
| TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III - IV | 77.038.732,72 | TOTALE USCITE TITOLI I - II - III - IV | 89.430.611,00 |
| <i>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile</i> | <i>6.806.867,28</i> | <i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> | <i>-</i> |
| <i>Avanzo vincolato</i> | <i>5.585.011,00</i> | | |
| TOTALE GENERALE | 89.430.611,00 | TOTALE GENERALE | 89.430.611,00 |

PREVENTIVO ECONOMICO

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------|
| PREVENTIVO ECONOMICO | | | |
| | | Anno 2011 | Anno 2012 |
| A | CONTRIBUTI VIGILANZA | | |
| | Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass. | | 44.338.732,72 |
| | Contributo vigilanza intermediari | | 8.650.000,00 |
| | Contributo vigilanza periti | | <u>350.000,00</u> |
| | | | 53.338.732,72 |
| B | ALTRI PROVENTI | | |
| | Recuperi e rimborsi | | 100.000,00 |
| | Interessi attivi | | |
| | Altri proventi | | |
| C | ONERI GESTIONE CORRENTE | | |
| | Spese gli organi dell'Istituto | | 1.027.208,00 |
| | Spese per il personale | | 40.473.735,00 |
| | Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi | | 9.791.378,00 |
| | Altri oneri | | <u>305.000,00</u> |
| | | | 51.597.321,00 |
| D | RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI | | |
| | Ammortamento beni mobili e arredi | | 82.684,67 |
| | Ammortamento impianti, attrezzature macchine d'ufficio non informatiche | | 44.062,53 |
| | Ammortamento hardware | | 516.183,15 |
| | Ammortamento software | | 0,00 |
| | Accantonamento ad altri fondi | | <u>2.073.000,00</u> |
| | | | 2.715.930,35 |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A+B-C-D) | | -874.518,63 |
| E | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| | Proventi finanziari | | 100.000,00 |
| | Oneri finanziari | | <u>55.000,00</u> |
| | | | 45.000,00 |
| F | ONERI TRIBUTARI | | |
| | Oneri tributari | | 2.762.000,00 |
| G | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| | Proventi straordinari | | 0,00 |
| | Oneri straordinari | | <u>3.900.000,00</u> |
| | | | 3.900.000,00 |
| | RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B-C-D+/-E-F+/-G) | | -7.491.518,63 |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO
O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Bilancio preventivo dell'ISVAP

| BILANCIO DI PREVISIONE | |
|--|----------------------|
| TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | |
| <i>Fondo cassa iniziale</i> | 12.296.003,73 |
| + Residui attivi iniziali | 13.769.532,25 |
| - Residui passivi iniziali | 17.425.466,66 |
| = <i>Avanzo / disavanzo di amministrazione iniziale</i> | 8.640.069,32 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio | 59.796.853,77 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio | 53.290.357,59 |
| + / - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | - |
| + / - Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | - |
| = <i>Avanzo / disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</i> | 15.146.565,50 |
| + Entrate presunte per il restante periodo | 35.000,00 |
| - Uscite presunte per il restante periodo | 3.135.413,65 |
| + / - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo | - |
| + Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo | 345.726,43 |
| = <i>Avanzo / disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012</i> | 12.391.878,28 |
| Parte vincolata | |
| Prenotazioni di impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità | 1.253.400,00 |
| Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità | - |
| Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità | 2.596.400,00 |
| Avanzo di amministrazione "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998 | 1.735.211,00 |
| Capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità | - |
| Totale parte vincolata | 5.585.011,00 |
| Parte disponibile | 6.806.867,28 |
| Totale risultato di amministrazione presunto | 12.391.878,28 |

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 9 dicembre 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 28 novembre 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Uniqa Life S.p.A.. Tale modifica riguarda, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da € 21.500.000 a € 27.500.000.000, sottoscritto e versato in data 28 novembre 2011.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Credemvita S.p.A., con sede in Reggio Emilia

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 21 marzo 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 10 febbraio 2011 Tale modifica riguarda l'ulteriore aumento del capitale sociale da euro 56.600.040 ad euro 61.600.080.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di AVIVA VITA S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 17 gennaio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 15 dicembre 2011 dall'assemblea straordinaria di Aviva Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 135.000.000 a € 155.000.000, sottoscritto e versato in data 15 dicembre 2011.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 17 ottobre 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale riguardante l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di euro 40.000.000,04 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30 settembre 2011 in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 13 maggio 2010. Tale aumento è stato integralmente sottoscritto e versato per cui il capitale sociale aumenta da euro 341.698.528,60 a euro 381.698.528,64.

6.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Cardif Lux International S.A. (incorporante) e Fortis Luxembourg Vie S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances, ha comunicato che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2011 è stata autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le Cardif Lux International S.A. (incorporante) e Fortis Luxembourg Vie S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Chartis Insurance Ireland Limited con sede legale in Irlanda a Chartis Insurance UK Limited (ora Chartis Europe Limited) con sede legale nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 1 dicembre 2011, l'Alta Corte di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Chartis Insurance Ireland Limited con sede legale in Irlanda a Chartis Insurance UK Limited (ora Chartis Europe Limited) con sede legale nel Regno Unito, con conseguente revoca delle autorizzazioni in capo a Chartis Insurance Ireland Limited dal 23 dicembre 2011.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

6.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

| Mese di rilevazione | Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1) | TMO (2) | 60%TMO | Tasso massimo garantibile (TMG) (3) | 75%TMO | Tasso massimo garantibile (TMG) (4) |
|---------------------|---|------------|--------|--|--------|--|
| 2008 set. | 4,804 | 4,647 | 2,788 | 2,50 | 3,485 | 3,25 |
| ott. | 4,780 | 4,663 | 2,798 | 2,50 | 3,497 | 3,25 |
| nov. | 4,743 | 4,687 | 2,812 | 2,50 | 3,515 | 3,25 |
| dic. | 4,469 | 4,469 | 2,681 | 2,50 | 3,352 | 3,25 |
| 2009 gen. | 4,621 | 4,621 | 2,773 | 2,50 | 3,466 | 3,25 |
| feb. | 4,536 | 4,536 | 2,722 | 2,50 | 3,402 | 3,25 |
| mar. | 4,458 | 4,458 | 2,674 | 2,50 | 3,343 | 3,25 |
| apr. | 4,356 | 4,356 | 2,614 | 2,50 | 3,267 | 3,25 |
| mag. | 4,415 | 4,415 | 2,649 | 2,50 | 3,311 | 3,25 |
| giug. | 4,606 | 4,606 | 2,764 | 2,50 | 3,455 | 3,25 |
| lug. | 4,373 | 4,373 | 2,624 | 2,50 | 3,280 | 3,25 |
| ago. | 4,116 | 4,116 | 2,470 | 2,50 | 3,087 | 3,25 |
| set. | 4,088 | 4,088 | 2,453 | 2,50 | 3,066 | 3,25 |
| ott. | 4,101 | 4,101 | 2,461 | 2,50 | 3,076 | 3,25 |
| nov. | 4,057 | 4,057 | 2,434 | 2,50 | 3,043 | 3,25 |
| dic. | 4,007 | 4,007 | 2,404 | 2,50 | 3,005 | 3,25 |
| 2010 gen. | 4,078 | 4,078 | 2,447 | 2,50 | 3,059 | 3,25 |
| feb. | 4,047 | 4,047 | 2,428 | 2,50 | 3,035 | 3,25 |
| mar. | 3,941 | 3,941 | 2,365 | 2,50 | 2,956 | 3,25 |
| apr. | 3,996 | 3,996 | 2,398 | 2,50 | 2,997 | 3,25 |
| mag. | 3,985 | 3,985 | 2,391 | 2,50 | 2,989 | 3,25 |
| giug. | 4,102 | 4,075 | 2,445 | 2,50 | 3,056 | 3,25 |
| lug. | 4,026 | 4,026 | 2,416 | 2,50 | 3,020 | 3,25 |
| ago. | 3,802 | 3,802 | 2,281 | 2,50 | 2,852 | 3,25 |
| set. | 3,862 | 3,862 | 2,317 | 2,50 | 2,897 | 3,25 |
| ott. | 3,800 | 3,800 | 2,280 | 2,50 | 2,850 | 3,25 |
| nov. | 4,184 | 3,986 | 2,392 | 2,50 | 2,990 | 3,25 |
| dic. | 4,603 | 4,036 | 2,422 | 2,50 | 3,027 | 3,25 |
| 2011 gen. | 4,729 | 4,090 | 2,454 | 2,50 | 3,068 | 3,25 |
| feb. | 4,736 | 4,148 | 2,489 | 2,50 | 3,111 | 3,25 |
| mar. | 4,875 | 4,225 | 2,535 | 2,50 | 3,169 | 3,25 |
| apr. | 4,841 | 4,295 | 2,577 | 2,50 | 3,222 | 3,25 |
| mag. | 4,756 | 4,360 | 2,616 | 2,50 | 3,270 | 3,25 |
| giug. | 4,816 | 4,419 | 2,652 | 2,50 | 3,314 | 3,25 |
| lug. | 5,463 | 4,539 | 2,723 | 2,50 | 3,404 | 3,25 |
| ago. | 5,271 | 4,661 | 2,797 | 2,50 | 3,496 | 3,25 |
| set. | 5,746 | 4,818 | 2,891 | 2,50 | 3,614 | 3,25 |
| ott. | 5,972 | 4,999 | 3,000 | 2,50 | 3,750 | 3,25 |
| nov. | 7,057 | 5,239 | 3,143 | 3,00 | 3,929 | 3,25 |

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

